

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PILO, ARATA, BORTOLOSO, BURANI PROCACCINI, CACCAVALE, CARLESIMO, CECCHI, CHERIO, CHIESA, CONTE, DELLA VALLE, DI MUCCIO, ONNIS, BERGAMO, BERTUCCI, BROGLIA

Norme concernenti il Teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » di Cagliari

Presentata il 13 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 della convenzione stipulata il 14 novembre 1940 fra lo Stato e le istituzioni locali di Cagliari e delle città vicine prevedeva che la Istituzione per i concerti del regio conservatorio di musica di Cagliari fosse annessa al conservatorio della città e che il direttore di quest'ultimo fosse anche il direttore artistico della prima. La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici, all'articolo 6, secondo comma, riconosce all'istituzione la denominazione di « Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina » e la qualifica di istituzione concertistica assimilata. Peraltro rimangono ancora in vigore le disposizioni della convenzione sopra citata e le norme dell'articolo 10 della legge n. 800 del 1967 che

ribadisce che il presidente della citata istituzione sia il presidente del conservatorio di musica di Cagliari.

Ciò comporta una diversità evidente rispetto agli altri enti lirici la cui presidenza è affidata al sindaco del comune in cui l'ente ha sede. È quindi necessario apportare le opportune modifiche per riconoscere anche all'istituzione « Giovanni Pierluigi da Palestrina » la parificazione completa agli enti lirici.

Infatti, l'articolo 1 della proposta di legge rende applicabili al Teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » le norme relative agli altri enti lirici.

L'articolo 2 prevede la possibilità di assumere personale per fare fronte ad esigenze di organico, evidenti soprattutto nel comparto artistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » di Cagliari si applicano le norme relative agli enti autonomi lirici, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

2. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 6 sono soppresse le parole da « fermo restando » fino alla fine del comma;

b) il terzo comma dell'articolo 10 è abrogato.

3. L'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634, è abrogato.

ART. 2.

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, gli enti lirici possono assumere per l'anno 1995, purché non siano in stato di disavanzo finanziario, personale a tempo determinato ed indeterminato.